

1) Copia Cliente – 2) Copia Confidi**TRASPARENZA
FOGLIO INFORMATIVO
FIDEIUSSIONE SPECIFICA LIMITATA**

Vers. N.5 aggiornato al 28/01/2025

INFORMAZIONI SUL CONFIDI**UNI.CO. Società Cooperativa**

Sede legale in: Via Totti, 4 – 60131 Ancona Telefono 071 - 2868725 – Fax 071 - 2900812

E-mail: uni-co@legalmail.it sito internet: www.uni-co.eu

N. iscrizione al Registro delle Imprese di Ancona e C.F. e Partita IVA n. 01422550424 REA n. 130141

Numero di iscrizione all'elenco della Banca d'Italia di cui all'art. 106 T.U.B. al n. 19523.0

Sezione da compilare nel caso di offerta fuori sede a cura del soggetto che entra in rapporto con il cliente

Account Manager Rete Diretta			
Nome		Cognome	
Account Manager Rete Agenti / Agenti in Attività Finanziaria / Mediatori Creditizi / Altro			
Ragione Sociale			
☐	Agente in attività finanziaria	☐	Mediatore Creditizio
Nome		Cognome	
n. iscrizione OAM		Data Iscrizione OAM	
Tel/cell		e-mail	
sede			

CHE COS'È LA FIDEIUSSIONE**Struttura e funzione economica****Fideiussione**

La fideiussione è il contratto con il quale un soggetto, "fideiussore" garantisce il Confidi, per l'adempimento di un'obbligazione di un altro soggetto (debitore principale), qualora questi non adempia.

In particolare, la fideiussione specifica garantisce al Confidi i debiti che il debitore principale ha assunto nei confronti del Confidi stesso in dipendenza di una o più operazioni specificamente individuate e indicate ("specifiche")

La garanzia è di natura personale, per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio.

Il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale al pagamento del debito. Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse è obbligata per l'intero debito.

Principali rischi

Per la fideiussione, tra i principali rischi, va tenuto presente:

* il pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimenti di quest'ultimo

* la possibilità per il garante di dover rimborsare al Confidi le somme che lo stesso Confidi deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulta inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).

CONDIZIONI ECONOMICHE**Fideiussione**

Il rilascio della garanzia non comporta l'applicazione di specifiche condizioni economiche a carico del fideiussore, il quale peraltro è tenuto all'adempimento della garanzia nei termini ed alle condizioni previsti nel contratto di garanzia stesso.

In particolare, in caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore è tenuto a corrispondere al Confidi gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore principale.

Si precisa che la fideiussione prestata non è soggetta a spese fino al momento in cui viene escussa. Se il Confidi chiede il pagamento della fideiussione, il fideiussore è obbligato a pagare le spese sostenute dal Confidi per la registrazione del contratto di fideiussione e dovrà pagare tutto quanto dovuto dal debitore principale.

RECESSO E RECLAMI**Recesso dalla garanzia per rapporti a tempo determinato.**

Nel caso la presente garanzia venga rilasciata per apertura di credito a tempo determinato, come pure per ogni altro affidamento di cassa o di firma pure a tempo determinato, il fideiussore non può recedere nel corso dell'operazione dalla garanzia prestata, che rimane valida ed efficace fino al completo adempimento dell'obbligazione garantita. La fideiussione garantirà anche le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe totali o parziali dell'operazione, salvo che il fideiussore, almeno dieci giorni lavorativi bancari prima della scadenza originaria o prorogata, non abbia avisato il Confidi – per raccomandata o telegramma o con comunicazione scritta presentata presso la sede del Confidi - che non intende garantire le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe.

Procedure di Reclamo

Nel caso in cui sorga una controversia tra l'Impresa e il Confidi relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto di Fideiussione specifica o di Pegno, il Garante - prima di adire l'autorità giudiziaria ordinaria - ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi paragrafi.

Il Confidi osserva, nei rapporti con il cliente, le disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali. Nel caso in cui sorga una controversia, tra il Confidi ed il Garante, quest'ultimo può presentare Reclamo all'Ufficio Reclami del Confidi, per lettera Raccomandata a/r indirizzata a: "Ufficio Reclami, Via Sandro Totti, 4 cap 60131 Ancona o tramite mail al seguente indirizzo: uni-co@legalmail.it. Il Confidi provvederà

ad evadere la richiesta entro 60 gg. Qualora il Garante non fosse soddisfatto, o non abbia ricevuto risposta entro i termini, prima di attivare un procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria, può ricorrere ad uno dei seguenti strumenti:

- RICORSO All'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)¹. Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca D'Italia o direttamente al Confidi². UNI.CO S.c. mette a disposizione dei clienti, presso i propri locali e sul proprio sito, le guide per l'accesso all'ABF.
- Attivare una PROCEDURA DI MEDIAZIONE³, finalizzata alla conciliazione presso un Organismo di mediazione iscritto nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del Garante di presentare esposti alla Banca D'Italia e di rivolgersi all'autorità giudiziaria competente. Qualora invece il cliente volesse esercitare un'azione relativa ad una controversia inerente il contratto finanziario, è tenuto preliminarmente, ai sensi dell'art.84 del D.L. 69/2013, **pena l'improcedibilità della relativa domanda**, ad esperire la procedura di mediazione o ad attivare il procedimento innanzi all'ABF. Per ogni azione e controversia sarà competente il foro di Ancona, fermo restando l'applicabilità dell'art.20 c.p.c.

LEGENDA	
Debitore garantito principale	E' la persona di cui si garantisce l'adempimento in favore del Confidi.
Fideiussore o garante	E' la persona che rilascia una garanzia personale a favore del Confidi.
Importo massimo garantito	E' la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare al Confidi nel caso di inadempimento del debitore principale.
Regresso	L'azione legale per mezzo della quale il fideiussore può agire nei confronti del debitore, una volta che ha pagato quanto dovuto sulla base della fideiussione rilasciata al Confidi.
Solidarietà fra fideiussori	E' il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (Confidi) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo.
Pegno	Garanzia reale costituita su beni mobili (Codice Civile, art. 2784)
Strumenti finanziari	Azioni ed altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali, obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza ed i relativi indici; i contratti futures su strumenti finanziari, su tassi di interesse, ecc.; i contratti di scambio a pronti e a termine su tassi di interesse, su valute, ecc.; i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, ecc.; i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati in precedenza; le combinazioni di contratti o di titoli indicati in precedenza.
Strumenti finanziari dematerializzati	strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con mere scritture contabili.
Gestione accentrata	modalità di gestione degli strumenti finanziari, dematerializzati e non, presso società autorizzate.
Terzo	Soggetto diverso dal debitore principale, che, nell'interesse di quest'ultimo, costituisce il pegno a favore della Banca

ATTESTAZIONE DEL FIDEIUSSORE

Il/i sottoscritto/i _____,

in proprio/in qualità di fideiussore/i dell'azienda _____ dichiara/no di aver ricevuto, in tempo utile prima della conclusione del contratto, copia del presente Foglio Informativo e della guida all'A.B.F.

Data _____

Firma

Firma

Firma

¹ Cfr. Provvedimento della Banca D'Italia del 18 giugno 2009 recante "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni di servizi bancari e finanziari".

² Il ricorso deve essere redatto sulla base del modulo indicato dall'ABF e sottoscritto dal Socio, deve essere inviato alla segreteria tecnica del collegio competente territorialmente ovvero presentato presso le filiali della Banca D'Italia aperte al pubblico, entro 12 mesi dalla presentazione del Reclamo.

³ D.Lgs n.28 del 04/03/2010 Art.5 comma 1.